

ALLEGATO 10B

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIE ASSICURATIVE e LIMITI DI INDENNIZZO

ALLEGATO B - GARANZIE ASSICURATIVE

- **R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali** verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto compresi gli impegni e gli incarichi assunti contrattualmente con l'Ente appaltante.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo € 3.000.000,00 per evento/anno;
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Amministrazione, Sogei SpA, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Lavoro presso terzi;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori.

- **R.C.O. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera**

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo unico Euro 3.000.000,00 per evento / anno con il massimo di Euro 1.500.000,00 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

- **Responsabilità civile professionale** al fine di tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale non meno di € 3.000.000,00 per evento/anno;
- Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato di € 500.000,00;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio 10% del massimale richiesto;
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Amministrazione,

- Sogei SpA, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 2 anni dopo la data in cui termina il servizio,